

Co.Re.Com. Cal/Ri

DELIBERAZIONE N. 123

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Candido Xxxxxxx c/ Vodafone Omnitel XXXXXXXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 17/07/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com. Calabria;

Visti:

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del codice civile;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

gli artt. 17 e 17 bis della Delibera n. 274/07/Cons, "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

la Delibera 664/06/Cons, allegato A;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 19 gennaio 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 2688, con cui l'utente Candido Xxxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel XXXXXXXX, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 31 gennaio 2012 (prot. n. 4935 del 1 febbraio 2012), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'utente Candido Xxxxxx ha promosso il 28 novembre 2011, dinanzi al Corecom Calabria, un procedimento di conciliazione nei confronti della società Vodafone Omnitel XXXXXXXX. La conciliazione si è conclusa con esito negativo.

Il 19 gennaio 2012, l'istante ha domandato a questo Corecom la definizione della controversia.

Esponendo la ricorrente, di aver stipulato, il 9 giugno 2011 con Vodafone, un contratto di abbonamento per utenza telefonica fissa, servizi voce e adsl, lamentando disservizi sia alla linea voce che a quella adsl. In particolare, i malfunzionamenti si sono manifestati con frequenti cadute di linea dal 7 luglio 2011, per il servizio voce e dal 5 luglio 2011, per il servizio adsl. Nel periodo dal 21 agosto 2011 sino all'1 settembre 2011, poi, l'assenza dei servizi era totale. I malfunzionamenti cessavano solo in seguito al rientro in Telecom, avvenuto il 22 dicembre 2011.

La sig.ra Candido, pertanto, ha domandato:

- A) un indennizzo per il malfunzionamento del servizio voce dal 7 luglio 2011 sino al 21 dicembre 2011;
- B) un indennizzo per il malfunzionamento del servizio adsl dal 5 luglio 2011 sino al 21 dicembre 2011;
- C) un indennizzo per la sospensione del servizio voce dal 21 agosto 2011, all'1 settembre 2011;
- D) un indennizzo per la sospensione del servizio adsl dal 21 agosto 2011, all'1 settembre 2011;
- E) lo storno delle fatture aperte;
- F) l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami;
- G) il risarcimento dei danni, il riconoscimento delle spese sostenute e delle competenze.

Vodafone, ha inviato una memoria con fax di venerdì 2 marzo 2012, ricevuta da questo Co.re.com. alle ore 19,18 della stessa giornata. Il documento è stato successivamente protocollato ed acquisito agli atti del fascicolo il 5 marzo 2012.

In sede di replica, l'utente ha lamentato la tardiva attivazione del servizio voce e adsl, riproponendo per il resto le domande già spiegate nell'atto introduttivo. Il ricorrente ha altresì eccepito l'irricevibilità della memoria depositata dal gestore, in quanto ritenuta fuori termini. La ricorrente ha poi dedotto il mancato assolvimento dell'onere della

prova della regolarità nella fornitura dei servizi, incombente sulla resistente in forza dei principi espressi dalla giurisprudenza consolidata.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'**art. 14 del Regolamento** ed è pertanto procedibile.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'**art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria**, giacché è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il maggior danno.

L'eccezione d'irricevibilità proposta dalla ricorrente avverso la memoria inviata dal gestore via fax è fondata. Invero, l'esame documentale appalesa la difformità tra la data di ricezione del fax e quella di protocollazione della memoria (5 marzo 2012) presso quest'Ufficio. Il documento è stato quindi inviato il trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ma oltre l'orario di chiusura della segreteria presso cui andava eseguito il deposito dell'istanza. A tale proposito, la nota **Consiglio di Stato n. 5836/11**, ha affermato che *"la regola base per valutare la tempestività del deposito dei ricorsi presso gli uffici di segreteria o di cancelleria degli uffici giudiziari sia quella secondo cui il privato ha l'onere di conoscere l'orario di funzionamento dei pubblici uffici per una diligente cura dei propri interessi"*. Il principio è oggi accolto da questo Co.re.com. Pertanto, la memoria del gestore è stata depositata tardivamente - stante il suo invio nell'ultimo giorno utile ed oltre l'orario di chiusura della segreteria - con le conseguenze di legge.

Va dichiarata inammissibile, poi, la domanda dell'utente diretta a lamentare il ritardo nell'attivazione dei servizi voce e adsl.

Essa è stata proposta per la prima volta in sede di definizione della controversia, in occasione del deposito delle memorie di replica, soggiace quindi alle preclusioni imputabili all'irrituale tentativo di estensione del *petitum* nel corso del procedimento di II grado. Com'è noto, l'oggetto della domanda di conciliazione delimita l'indagine in sede di definizione della controversia e la proposizione di una domanda nuova soggiace alla declaratoria di inammissibilità.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti del dispositivo.

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa. Ciò emerge in modo incontrovertito dall'esame degli atti depositati dalle parti.

In particolare, nel contratto di somministrazione *"una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose"*(**art. 1559 c.c.**).

Nell'ambito del contratto, le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il Gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo.

2.1 Sul malfunzionamento dei servizi voce e adsl

La Sig.ra Candido lamenta, come visto, il funzionamento irregolare dei servizi voce e adsl, manifestatosi con frequenti cadute delle linee e della connessione, nonché la sospensione (*rectius*: l'interruzione) di entrambi i servizi per il periodo 21 agosto/1 settembre 2011. Quest'ultima ipotesi è da qualificare in modo diverso da quanto dedotto dalla ricorrente. Essa sembra, infatti, rientrare nell'ambito del malfunzionamento totale del servizio dettato da ragioni tecniche. Dall'indagine non è emersa l'esistenza di una sospensione di natura amministrativa. La

domanda dell'istante diretta ad ottenere un indennizzo per la sospensione del servizio, ex art. 4 delibera 73/11/CONS va, pertanto, riletta alla luce di quanto appena citato e reinterpretata quale richiesta di indennizzo per l'interruzione completa del servizio.

Vodafone, dal canto suo, ha prodotto una memoria dichiarata irricevibile.

Orbene, sulla scia degli orientamenti definitivi prevalenti, si giunge a comporre gli interessi in conflitto avvalendosi dei principi di ripartizione del carico probatorio concretamente applicati nel processo civile. In particolare, secondo giurisprudenza pacifica, l'onere della prova, in tema di fornitura del servizio nell'ambito del settore delle telecomunicazioni è ripartito tra utente (creditore) e gestore (debitore) in tal senso: *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento"* (Cass. Civ. n.2387/04 e 936/10). Parimenti consolidato è il principio di vicinanza della prova, anch'esso fatto proprio da questo Co.re.com., secondo cui: *"l'onere della prova, poi, dev'essere ripartito oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo; principio riconducibile all'art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge tendendone impossibile o troppo difficile l'esercizio"* (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533 e 10 gennaio 2006 n. 141). Il nodo va sciolto, quindi, alla luce degli anzidetti criteri di ripartizione del carico probatorio e tenuto conto delle risultanze istruttorie. A fronte, pertanto, della puntuale deduzione dell'utente del malf funzionamento dei servizi e della prova della fonte contrattuale del rapporto, era onere del gestore contestare l'affermazione dimostrandone la fornitura regolare e continua, ovvero provare – sempre ex art. 1218 c.c. – che l'inadempimento o il ritardo fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile allo stesso operatore.

Ciò posto, nella fattispecie odierna, incombeva su Vodafone l'onere di provare il rispetto della regolamentazione vigente in materia di gestione dei malfunzionamenti. In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Delibera 179/03/CSP, gli organismi di telecomunicazione devono offrire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute ad interventi di manutenzione e riparazione. Ai sensi della Carta dei Servizi del gestore, poi, in presenza di condizioni di malfunzionamento: *"Vodafone si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, ad eccezione dei guasti di particolare complessità che verranno comunque riparati con la massima tempestività"*.

Va riconosciuto, quindi all'utente il diritto alla corresponsione di un indennizzo per il malfunzionamento subito.

Con riferimento al periodo da indennizzare, va osservato quanto segue.

L'utente sostiene di aver subito l'assenza totale dei servizi dal 21 agosto 2011 all'1 settembre 2011 ed il malfunzionamento parziale per i rimanenti periodi, a partire dall'attivazione. A tale proposito, però, non appare pleonastico rammentare che l'onere del gestore di garantire il servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, non esclude comunque un obbligo di diligenza del consumatore, il quale, in presenza di un disservizio ha, come da previsione contrattuale, l'obbligo di attivarsi per segnalare la problematica proponendo dei reclami. Nella fattispecie l'utente, pur domandando un indennizzo per la mancata risposta ai reclami, omette totalmente di indicare gli estremi delle segnalazioni compiute. I reclami devono essere tracciabili dall'operatore, ma l'onere della prova ricade su quest'ultimo solo allorché l'utente abbia circoscritto in termini ragionevoli l'ambito di ricerca. L'istante, dunque, avrebbe dovuto allegare, quantomeno il giorno anche approssimativo della segnalazione e/o il codice identificativo o il nominativo dell'addetto del call center contattato.

L'indagine impone, quindi, l'esame di tutta la documentazione in possesso di questo Co.re.com. per individuare correttamente l'arco temporale indennizzatorio. Le ricerche conducono verso la documentazione prodotta dal gestore, peraltro acquisibile d'ufficio in forza dell'art. 18 del regolamento. L'esame della memoria conforta le ragioni dell'utente. Vodafone riconosce, infatti, di aver ricevuto una segnalazione del ricorrente durante il mese di agosto 2011 ed afferma di aver risolto il disservizio attraverso la sostituzione dell'apparato. L'eccezione di risoluzione della problematica proposta da Vodafone, va disattesa in quanto coperta dall'irricevibilità delle memorie ed è da ritenersi comunque infondata nel merito in quanto sprovvista di adeguata prova. La memoria del gestore, tuttavia, in quanto contenente un preciso riferimento al reclamo, appalesa l'esistenza di una segnalazione

dell'utente e consente altresì di delimitare l'arco temporale indennizzatorio, secondo quei termini che esamineremo *sub* 3.

2.2 Sulla mancata risposta ai reclami.

La domanda è fondata e può trovare accoglimento.

L'utente non allega, come appena visto *sub* 2.1, gli estremi delle segnalazioni compiute. Tuttavia, come appena visto, il ricevimento della segnalazione è ammesso dal stesso gestore, mentre l'irricevibilità della memoria dell'operatore preclude la ricerca di ulteriori elementi diretti a comprovare l'assolvimento dell'onere imposto al gestore. **Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), infatti, qualora un utente rivolga un reclamo al gestore, la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata, fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei soli casi di rigetto.**

Non essendo stata fornita dall'operatore la prova del riscontro al reclamo la domanda spiegata dall'utente trova integrale accoglimento.

3 Indennizzi, rimborsi e storni.

La domanda di storno trova accoglimento limitatamente alle fatture emesse dopo il rientro dell'utenza in Telecom. Diversamente, per i periodi di vigenza del contratto i costi per la fornitura del servizio rimarranno a carico della ricorrente. L'utente ha comunque goduto del servizio durante il periodo interessato dai malfunzionamenti ed è dunque tenuto a corrispondere il relativo corrispettivo, fatto salvo il mese di agosto 2011 che andrà equitativamente stornato per il 50%, in conformità al periodo di dieci giorni di interruzione totale del servizio.

Andranno stornate, pertanto, tutte le fatture (o solleciti) contenenti addebiti riferibili a periodi successivi al 21 dicembre 2011. Qualora esse dovessero contenere richieste per periodi antecedenti al rientro, lo storno dovrà avvenire pro-quota. Ove le fatture siano state saldate, andrà corrisposto il rimborso in favore dell'utente.

Va altresì riconosciuto al ricorrente un indennizzo per i malfunzionamenti. L'arco temporale è composto da due periodi. Il primo, di undici giorni, dal 21 agosto sino al 1 settembre del 2011 (malfunzionamento totale). Il secondo periodo, invece, inerente il malfunzionamento parziale, parte dal 6 agosto 2011 per entrambi i servizi, voce e adsl, fatto salvo il periodo prima quantificato. Il gestore, infatti, come dedotto *sub* 2.1, afferma di aver ricevuto una segnalazione dell'utente nel corso del mese di agosto. La mancata allegazione del giorno della segnalazione, rende equo far decorrere i termini per il calcolo dell'indennizzo sin dal primo agosto, da cui vanno decurtati i tempi previsti dalla carta dei servizi per la risoluzione dei malfunzionamenti. Il *dies ad quem* è, invece, il 21 dicembre 2011, così come richiesto dall'istante, previa decurtazione degli undici giorni riconosciuti a titolo di completa interruzione del servizio.

Con riferimento al *quantum*, invece, l'articolo 5, delibera 73/11/CONS (Indennizzo per malfunzionamento del servizio), testualmente recita: *"In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione. 2. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento...omissis..."*.

Va riconosciuto poi all'utente un indennizzo per la mancata risposta ai reclami dall'1 agosto 2011 sino al 28 novembre 2011, data di espletamento del tentativo di conciliazione. La data di espletamento della conciliazione, sulla scorta di un indirizzo consolidato, rappresenta il *dies ad quem* per il calcolo dell'indennizzo. In tale circostanza, infatti, il consumatore ha interloquuto con l'operatore ed ha avuto modo di ricevere le attese delucidazioni. A tale proposito la carta dei servizi del gestore espressamente recita: *"Vodafone si impegna a dare risposta ai reclami entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso, fornendo, in caso di rigetto, comunicazione scritta al Cliente con indicazione delle motivazioni e degli accertamenti compiuti"*.

All'utente dovranno, dunque, essere riconosciute le seguenti somme:

- a) € 55,00 (cinquantacinque/00), per 11 (undici) giorni di interruzione completa del servizio voce;

- b) € 55,00 (cinquantacinque/00), per 11 (undici) giorni di interruzione completa del servizio adsl;
- c) € 315,00 (trecentoquindici/00), a titolo di indennizzo per il malfunzionamento parziale del servizio voce per 126 (centoventisei) giorni;
- d) € 315,00 (trecentoquindici/00), a titolo di indennizzo per il malfunzionamento parziale del servizio adsl per 126 (centoventisei) giorni;
- e) € 74,00 (settantaquattro/00), per 74 giorni di ritardo nella risposta al reclamo, previa decurtazione dei 45 giorni previsti dalla carta dei servizi di Vodafone.

Come da orientamento consolidato, il calcolo dell'indennizzo, si conforma altresì ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, che presuppongono la corrispondenza tra il ristoro erogato ed il pregiudizio subito.

4 Sulle spese di procedura.

L'art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare, la fondatezza solo parziale dell'istanza, il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese. Si riconosce, pertanto - in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS - l'importo di € 50,00 (cinquanta/00), in favore dell'utente, a titolo di rimborso spese di procedura di conciliazione e di definizione.

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. Alessandro Manganaro, nell'odierna seduta; All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, della domanda della sig.ra Candido Xxxxxxx.

La società Vodafone Omnitel XXXXXXXX, pertanto, è tenuta a:

- A) stornare in favore dell'utente tutte le fatture (o solleciti) contenenti addebiti riferibili a periodi successivi al 21 dicembre 2011, nonché il 50%, degli importi addebitati in fattura per la mensilità di agosto 2011;
- B) riconoscere e versare all'istante, attraverso assegno bancario e/o bonifico:
 - 1) € 55,00 (cinquantacinque/00), per undici giorni di interruzione completa del servizio voce;
 - 2) € 55,00 (cinquantacinque/00), per undici giorni di interruzione completa del servizio adsl;
 - 3) € 315,00 (trecentoquindici/00), a titolo di indennizzo per il malfunzionamento parziale del servizio voce;
 - 4) € 315,00 (trecentoquindici/00), a titolo di indennizzo per il malfunzionamento parziale del servizio adsl;
 - 5) € 74,00 (settantaquattro/00), per il ritardo nella risposta al reclamo;
 - 6) € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso spese di procedura.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo e che le stesse, potranno essere parzialmente compensate con le fatture insolute a carico dell'utente - per i periodi accertati nella presente delibera - regolarizzando, conseguentemente, la relativa situazione contabile.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

I COMPONENTI

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale